



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF102

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	ANTIRICICLAGGIO - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
RIFERIMENTI	D.Lgs. N. 231/2007; D.Lgs. N. 90/2017
CIRCOLARE DEL	06/06/2018

Sintesi: a decorrere dal 4/07/2017 è entrata in vigore la nuova disciplina antiriciclaggio, emanata in attuazione dei principi contenuti in una specifica Direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda i limiti alla circolazione del contante, nel confermare il limite di 3.000 € per i pagamenti in contante o assegni trasferibili, sono state introdotte novità in relazione:

- agli aspetti sanzionatori
- ai libretti di deposito trasferibili e al portatore
- all'obbligo per banche e Poste di rilasciare i moduli di assegni già muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

Come noto, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento (bonifici bancari, utilizzo di carte di credito o Pos, ecc.), l'art. 49 D.lgs. 231/07 ha previsto un limite all'utilizzo del contante.

In particolare i trasferimenti fisici "in contanti":

- per qualsiasi causa (es.: pagamenti di fatture, finanziamenti, pagamento dividendi, ecc.)
- tra 2 o più soggetti diversi di qualsiasi natura (persone fisiche, società, enti non commerciali, ecc.)

non possono essere **pari o superiori ad € 3.000**.



Nota: il divieto scatta già per importi uguali a €. 3.000; il trasferimento in contanti è ammesso fino a €. 2.999,99.

Il **limite di 3.000 €** è stato così aumentato a opera dell'art. 1 c. 898 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) a partire **dal periodo d'imposta 2016**.

PERIODO	LIMITE	PERIODO	LIMITE
dal 26/12/2002 al 29/04/2008	12.500	dal 13/08/2011 al 5/12/2011	2.500
dal 30/04/2008 al 24/06/2008	5.000	dal 6/12/2011 al 31/12/2015	1.000
dal 25/06/2008 al 30/05/2010	12.500	dal 1/01/2016	3.000
dal 31/5/2010 al 12/08/2011	5.000		

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE ANTIRICICLAGGIO IN MATERIA DI CONTANTI

Il D.Lgs. 90/2017, recependo la IV Direttiva sull'antiriciclaggio, ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. n. 231/2007, cioè al testo unico sull'antiriciclaggio.

Per quanto riguarda le regole sulla circolazione del contante, si registra quanto segue.

Novità: le uniche novità riguardano il fatto che a decorrere dal 4/07/2017:

- ⇒ possono essere **emessi esclusivamente libretti di deposito nominativi**;
- ⇒ è **vietato il trasferimento di libretti al portatore**; quelli esistenti, entro il 31/12/2018, dovranno essere estinti.

Conferme: al contrario viene confermato:

- il **limite di € 3.000** per i pagamenti in contanti ed utilizzo di assegni bancari/postali "trasferibili"
- in capo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la comunicazione, entro 30 giorni, delle violazioni riscontrate alle Ragionerie territoriali dello Stato.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007	
FINO AL 3/07/2017	DAL 4/07/2017
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.	È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche , quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo , è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

TRASFERIMENTI FRAZIONATI

La limitazione riguarda “**complessivamente**” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni **frazionate**”, cioè ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa/titolo.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.



FAQ del MEF del 3/10/2017: è stato precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire.

In linea generale, il divieto ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante/titoli al portatore di importo pari o superiore a € 3.000, ancorché:

- il trasferimento sia eseguito tramite una sola “specie” di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
- o il suddetto limite sia superato **cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento**.

D. Quale è il significato dell'avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?

R. L'avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell'articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE

Un puntualizzazione apportata dal D.Lgs 90/2017 riguarda l'individuazione dei soggetti tra i quali avviene il trasferimento del contante, da cui si desume il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, sia per le **persone fisiche** che per le **persone giuridiche**.

Con le parole "soggetti diversi" il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte.

OPERAZIONI TRA SOGGETTI DIVERSI	<p><u>Esempi:</u> il divieto si estende ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due società, - socio e la società di cui questi fa parte, - società controllata e società controllante, - legale rappresentante e socio - due società aventi lo stesso amministratore, - ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, <p>per le seguenti operazioni: acquisti/vendite, per prestazioni di servizi resi/effettuati, per conferimenti di capitale/versamenti c/capitale o per pagamento dei dividendi.</p>
--	---

Si tratta, peraltro, di una conferma dal punto di vista normativo di quanto era già stato interpretato dal MEF e Consob.



N.B.: nella **violazione sono coinvolti entrambi i soggetti** che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge

LE REGOLE PER GLI ASSEGNI

Il nuovo art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

Le novità sull'utilizzo degli assegni possono essere schematizzate come segue:

CLAUSOLA DI "NON TRASFERIBILITÀ"	<p>I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a seguito di <u>presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta</u> scritta alla banca ovvero alle Poste; ▪ <u>pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo</u>, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.
IMPORTO LIMITE	<p>Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000</p>
DIVIETO DI EMISSIONE "IN BIANCO"	<p>In relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli assegni bancari/postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità) - agli assegni circolari e vaglia postali/cambiari (indipendentemente dall'importo) <p>è sempre obbligatorio indicare il nominativo del beneficiario. (persona fisica o persone giuridica)</p>

OBBLIGHI DI VIGILANZA IN CAPO AI PROFESSIONISTI

Secondo il MEF (Parere del 12/6/2008; Videoforum del 20/05/2010) l'**obbligo di vigilanza** dei professionisti (tra cui i commercialisti ed i centri elaborazione dati) **si estende all'utilizzo degli assegni**.

Ne consegue che:

- ⇒ oltre alle irregolarità di cui all'art. 49 per il trasferimento contanti ultrasoglia
- ⇒ i professionisti, dovranno vigilare sul verificarsi delle seguenti infrazioni.

comma 5	assegni bancari/postali emessi per importi \geq €. 1.000 senza nome o ragione sociale del beneficiario o clausola di non trasferibilità
comma 6	assegni bancari/postali emessi all'ordine del traente (m.m.) girati non per l'incasso
comma 7	assegni circolari, vaglia postali o cambiari emessi senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

Qualora il professionista constati l'avvenuta irregolarità è tenuto a **comunicarlo al Mef entro 30 giorni**. (art. 51 D.lgs. 231/2007).



La comunicazione: va redatta ancora in carta semplice (non esistono, infatti, moduli ad-hoc per queste fattispecie, nè è stata implementata la prevista piattaforma on-line), preferibilmente a mezzo di raccomandata A.R. o Pec.

Nella stessa dovranno essere inseriti i dati identificativi dei soggetti che hanno partecipato alla transazione, la tipologia di contratto o pagamento che ha dato origine alla stessa, il nominativo ed i riferimenti del professionista che effettua la comunicazione, inoltre la sottoscrizione del comunicante.

SANZIONI

Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi contenuti nei citati artt. 49 a 51 è stato oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 90/2017.

In particolare il legislatore:

- ➔ ha **sostituito** il previgente sanzioni **in percentuale** rispetto all'importo trasferito
- ➔ con **sanzioni applicate in misura fissa**.

Violazione		Utilizzo contante e titoli al portatore (sia per chi consegna che per chi riceve il pagamento)	Comunicazione infrazioni uso del contante
SANZIONE	ANTE D.Lgs. n. 90/2017	<ul style="list-style-type: none"> - dall'1% al 40% dell'importo trasferito; - dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a € 50.000 <p>con l'importo minimo pari a € 3.000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione - con il minimo di € 3.000.
	POST D.Lgs. n. 90/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ da € 3.000 a € 50.000 ▪ da € 15.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000 	da € 3.000 a € 15.000.

Come si nota, la sanzione minima applicabile per trasferimenti di importo

- inferiore a €. 250.000: rimane costante (€. 3.000)
- pari a €. 250.000: viene leggermente aumentata (da €. 12.500 previgente, cioè 5% x 250.000, agli attuali €. 15.000)
- superiori a €. 250.000: risulta leggermente diminuita.

VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ASSEGNI/LIBRETTI DI DEPOSITO		
Assegni	Libretti di deposito al portatore	Conti/libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
<p>In caso di emissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome / ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità; di assegni all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso a una banca / Poste; <p>è applicabile la sanzione da € 3.000 a € 50.000.</p>	<p>In caso di utilizzo libretti di deposito al portatore la sanzione va da € 250 a € 500.</p>	<p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> apertura di conti / libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è applicabile la sanzione dal 20% al 40% del saldo del conto / libretto (dal 30% al 60% per importi superiori a € 50.000); utilizzo dei predetti conti / libretti è applicabile la sanzione dal 10% al 40% del saldo del conto / libretto (dal 15% al 60% per importi superiori a € 50.000)



N.B. "Favor rei": Per le violazioni commesse anteriormente al 4.7.2017, sanzionate, "si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta".